II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2000
relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Linde AG

[notificata con il numero C(2000) 64]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/524/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo [1],

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Nel maggio 1998, la Commissione, nel quadro dei propri contatti con le autorità tedesche, è venuta a conoscenza di numerose operazioni cui hanno preso parte la Treuhandanstalt (THA) e l'ente che ne ha rilevato le attività, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), nonché le società UCB Chemie GmbH (UCB) e Linde AG (Linde). Tali operazioni riguardavano in particolare le condizioni di fornitura del monossido di carbonio (CO) per la produzione di ammina, produzione ceduta dalla Leuna Werke Gmbh (LWG) alla UCB in esito ad una procedura di privatizzazione.

(2) Con lettera del 7 agosto 1998 (A/36142), le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione gli antefatti di queste operazioni, notificando al contempo i relativi aiuti di Stato. Con lettera del 18 settembre 1998 (D/16578), la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che le sono state fornite con lettera del 3 dicembre 1998 (A/38804). Il caso è stato registrato il 10 febbraio 1999 con il numero NN 16/99.

(3) Con lettera del 30 marzo 1999 [SG (99)D/2353, GU C 194 del 10.7.1999, pag. 15], la Commissione ha comunicato alla Germania l'avvio del procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativamente alle seguenti misure:

— una sovvenzione per un importo pari a 9 milioni di DEM a favore della Linde, finalizzata alla costruzione di un nuovo impianto di produzione di monossido di carbonio,

— le attuali condizioni di fornitura di CO alla UCB.

(4) Le autorità tedesche hanno inviato i loro commenti con lettera del 25 maggio 1999 (A/33985).

(5) Non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

II.1. Il beneficiario

(6) La Linde fa parte del gruppo omonimo, una multinazionale che conta più di 120 controllate e un numero di addetti superiore alle 32 000 unità. Nel 1998, il gruppo Linde ha conseguito un fatturato di 10 738 000 000 di DEM, con un totale di bilancio di 9 371 000 000 di DEM. Opera in quattro comparti chiave: costruzione di impianti, sistemi di movimentazione, tecnica del freddo e gas tecnici.

(7) La sede centrale della Linde è situata a Höllriegelskreuth (Monaco di Baviera). Nel 1998, l'azienda ha fatto registrare un fatturato di 4 554 000 000 di DEM e ha dato lavoro a 12 499 addetti. Attualmente essa occupa il secondo posto in Europa nella fornitura di gas industriali. Tali gas, in quantità relativamente elevate,

[1] GU C 194 del 10.7.1999, pag. 15.

vengono spesso forniti direttamente dal produttore tramite gasdotti. Essi sono utilizzati come prodotti intermedi nella fabbricazione di una serie di prodotti chimici, così come in ambito medico nonché per scopi di ricerca e sviluppo.

II.2. **La privatizzazione della produzione chimica di Leuna (Sassonia-Anhalt)**

(8) Nel 1993, la THA decise la cessione dell'impianto di produzione di ammina della LWG, situato a Leuna, alla UCB, una controllata della Union Chimique Belge, gruppo chimico e farmaceutico belga operante a livello internazionale. La Union Chimique Belge conta più di 8 000 occupati, di cui la metà nel settore farmaceutico e il resto in quello chimico e delle pellicole. Circa un terzo degli addetti lavora in Belgio. Nel 1998, la UCB, che conta 79 occupati, ha conseguito un fatturato di 66,9 milioni di DEM.

(9) La produzione di ammina costituisce solo una parte modesta della produzione dell'impianto chimico di Leuna. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, la cessione di questo comparto produttivo avvenne a seguito di una gara aperta, sostanzialmente incondizionata e trasparente. L'UCB, unica società partecipante, pagò per l'acquisizione la somma di 6,6 milioni di DEM. La THA si assunse i costi connessi ai pregressi danni ambientali e alla bonifica dei siti ([2]).

(10) Come avviene per tanti altri prodotti chimici, anche nella produzione di ammina si rende necessario l'utilizzo di CO. Per tale motivo la UCB pose come condizione per l'acquisizione di questo comparto produttivo l'impegno della THA a garantire l'approvvigionamento di CO.

(11) La THA ([3]) si impegnò a fornire CO a prezzi di mercato per un periodo di dieci anni a condizione che l'UCB:

— non stipulasse un contratto di fornitura di CO con un altro produttore, ovvero

— non costruisse un impianto autonomo di produzione di CO. In tale eventualità, fu previsto, nel contratto di privatizzazione, che la THA avrebbe concesso una sovvenzione pari a 5 milioni di DEM.

(12) Non sono state fornite informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo di mercato. Si può tuttavia osservare che, all'epoca, la THA stipulava con i nuovi investitori contratti di fornitura a lungo termine, perché la situazione dell'approvvigionamento nel settore chimico appariva relativamente incerta. Dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche risulta che, senza questo genere di garanzie sull'approvvigionamento, la maggior parte dei produttori non sarebbe stata disposta ad insediarsi nella località interessata e la THA non avrebbe potuto quindi procedere con le privatizzazioni.

(13) Con la conclusione del contratto con la UCB sull'impianto di produzione di ammina, la THA sperava di trovare un investitore disposto a rilevare l'impianto di produzione del monossido di carbonio, aspettativa che andò però delusa. Dato che l'impianto di produzione di CO non era stato né ristrutturato né ammodernato, i costi di produzione risultavano notevolmente superiori ai livelli di mercato. Di conseguenza, le autorità pubbliche si trovarono a gestire un'azienda con perdite annue che ammontavano a circa 3,5 milioni di DEM. Nel 1996, la BvS decise di porre fine al contratto di fornitura di CO, in perdita, e propose alla UCB di produrre autonomamente il CO necessario per la produzione di ammina. A questo scopo, l'UCB avrebbe ricevuto, conformemente a quanto previsto nel contratto di privatizzazione, una sovvenzione di 5 milioni di DEM.

(14) L'UCB respinse, tuttavia, la proposta. Di conseguenza, la BvS fu costretta a cercare un nuovo investitore. L'unica società che manifestò interesse all'acquisizione della produzione fu la Linde, presente nella regione già dal 1994. Nel giugno 1997, si giunse di fatto alla conclusione di un accordo di fornitura di CO tra la BvS, la LWG, la UCB e la Linde.

II.3. **L'accordo tra la BvS, la LWG, la UCB e la Linde**

(15) L'accordo prevedeva che, nel termine di 18 mesi, la Linde avrebbe costruito un nuovo impianto di produzione di CO, che sarebbe stato integrato nello stabilimento che la Linde già possiede a Leuna. I costi di costruzione sarebbero ammontati a 12 milioni di DEM, cui la Linde avrebbe contribuito con una somma pari a 3 milioni di DEM. Durante la fase della costruzione, la Linde avrebbe gestito l'impianto già esistente, garantendo la continuità delle forniture di CO alla UCB alle stesse condizioni concordate nel 1993 tra la THA e l'UCB nel quadro del contratto di privatizzazione.

(16) Sulla base di tale accordo, la BvS contribuì alla copertura dei costi per la costruzione del nuovo impianto con un finanziamento di 9 milioni di DEM. Tale cifra corrispondeva, stando alle dichiarazioni delle autorità tedesche, alla sovvenzione di 5 milioni di DEM, concordata dalla THA e dalla UCB nel quadro del contratto di privatizzazione, incrementata di ulteriori 4 milioni di DEM.

(17) Dato che la Commissione nutriva forti dubbi circa il fatto che sia i) la sovvenzione pari a 9 milioni di DEM in favore della Linde per la produzione di CO che ii) il «prezzo di mercato» pattuito tra la UCB e la Linde potessero contenere elementi di aiuti di Stato, essa decise di avviare in merito a tali misure il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

III. **LA RISPOSTA DELLA GERMANIA ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE**

(18) Con lettera del 25 maggio 1999, le autorità tedesche hanno risposto all'avvio del procedimento nei termini che si illustrano di seguito:

— Il monossido di carbonio, data la sua particolare composizione, deve essere prodotto sul luogo di utilizzazione. Di conseguenza, non può aversi, per un simile prodotto, un'alterazione delle condizioni degli scambi.

([2]) La Commissione, nelle sue decisioni (vedi le decisioni relative ai casi NN 108/91, E 15/92 e NN 768/94-Germania — Treuhand), ha riconosciuto l'unicità e l'eccezionalità delle condizioni in cui la THA si trovava ad operare nel quadro del passaggio da un'economia pianificata ad un'economia di mercato. Per questo motivo, la Commissione ritiene altresì che la rimozione dei danni ecologici insorti prima del 1° luglio 1990 non costituisca un aiuto di Stato.

([3]) Questa decisione non pregiudica eventuali aiuti concessi nel quadro del contratto di privatizzazione del 22 aprile 1993.

— Non esistendo un mercato del CO nel senso tradizionale del termine, il prezzo di approvvigionamento può basarsi esclusivamente sui costi correnti dell'impianto esistente. Un impianto di produzione di CO completamente separato sarebbe molto più costoso.

— La Linde non gode di alcun trattamento di favore per i seguenti motivi:

i) il vecchio impianto di produzione di CO non è stato ceduto. Esso appartiene ancora alla LWG. Non vi era quindi l'obbligo di una procedura di gara. Neanche la Linde era soggetta a quest'obbligo, trattandosi della costruzione del proprio impianto di CO;

ii) i prezzi della Linde si basano sui costi dell'investimento e su una sua appropriata remunerazione;

iii) considerato che la Linde non era obbligata a costruire un nuovo impianto di CO e data l'assenza di altri soggetti interessati, è certamente da escludersi qualsiasi trattamento di favore.

— È parimenti da escludere che la UCB possa essere stata avvantaggiata, visto che per la fornitura di CO la UCB paga alla Linde un prezzo più alto di quello pagato alla BvS e superiore, in ogni caso, a quello applicato in altri paesi (USA) [4].

— La garanzia dell'approvvigionamento era una condizione posta dall'UCB per l'acquisizione della produzione di ammina. In forza di questa garanzia, il prezzo del CO avrebbe dovuto ammontare a [...] (*) e rimanere invariato per un periodo di dieci anni. Per la BvS questo prezzo non era più sostenibile da un punto di vista economico.

— La LWG ha vagliato la possibilità di produrre in proprio CO, ma i costi dell'investimento sono risultati troppo elevati. Il CO viene prodotto a partire da un gas di sintesi che deve essere purificato in un impianto di «steam reforming». L'unica alternativa alla produzione in proprio era rappresentata dall'utilizzo di un impianto di «steam reforming» esistente nella zona. Dato che in precedenza la Linde aveva acquisito un impianto del genere dalla LWG, essa propose «alla BvS e alla UCB» di diventare il fornitore di CO della UCB. In questo caso, il CO sarebbe stato fornito alla UCB al prezzo di [...] (*) valevole per il periodo intercorrente tra la firma dell'accordo tra la BvS, la UCB e la Linde (giugno 1997) e l'effettiva entrata in funzione del nuovo impianto di CO della Linde. Successivamente si sarebbe applicato il prezzo di [...] (*) determinato secondo le consuete modalità. Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche (lettera A/33985 del 25 maggio 1999, pervenuta il 28 maggio 1999), la UCB decise di accettare l'offerta della Linde perché questa, grazie alla costruzione del nuovo impianto di produzione, era in grado di fornire quantitativi superiori di CO rispetto alla LWG. La possibilità di un aumento di produzione in futuro costituiva per la UCB un fattore importante. Di conseguenza la Linde propose all'UCB un contratto per [...] (*).

— Il prezzo di [...] (*) fu concordato per un periodo di [...] (*). Non esistendo un prezzo di mercato nel senso tradizionale, non è previsto alcun meccanismo di verifica.

— La Linde ha investito 12,586 milioni di DEM, dei quali 9 milioni di DEM rappresentano finanziamenti pubblici (0,45 milioni di DEM a titolo di incentivo agli investimenti e la restante parte come sovvenzione ad hoc da parte della BvS). I costi di investimento erano principalmente finalizzati alla costruzione del nuovo impianto di produzione di CO.

IV. **VALUTAZIONE DELLA MISURA**

IV.1. **Il mercato rilevante**

(19) Il mercato rilevante del prodotto è costituito dalla fornitura di gas industriali, in particolare idrogeno, ossigeno e azoto, tramite gasdotti che giungono fin dentro gli stabilimenti o nelle loro immediate vicinanze. La fornitura diretta costituisce un mercato a sé, dato che l'approvvigionamento di gas tramite autocisterne o bombole risulta insufficiente per i grandi utilizzatori.

(20) Gli impianti di produzione del gas possono essere costruiti dappertutto. In questo comparto i grandi fornitori operano a livello internazionale. Il mercato geografico rilevante è costituito quanto meno dal mercato comunitario.

(21) La Linde opera nella fornitura diretta di gas industriali, prodotti questi ultimi oggetto di scambi nella Comunità [5]. I dati di seguito riportati mostrano che su questo mercato operano altri concorrenti:

Società	Quota di mercato
Linde	18 %
Messer Griesheim	6 %
Air Liquide	50 %
BOC	8 %
Air Products	15 %

(22) Il CO è un gas altamente tossico utilizzato nel settore chimico. I quantitativi di CO di cui la UCB ha bisogno possono essere forniti solo tramite tubature o da fornitori diretti. Il trasporto è costoso e di conseguenza il CO deve essere prodotto nelle vicinanze del luogo di ubicazione dell'acquirente.

[4] Secondo un recente rapporto, il prezzo del CO negli Stati Uniti è attualmente di 250 DEM/1 000 Nm^3 (vedi European Chemical News del 29 marzo 1999, pagg. 28-29).

(*) I dati esatti sono riservati.

[5] Nel 1997, il commercio intracomunitario dei gas industriali (codice NACE 24.11) ammontava a 244 749 400 EUR (Eurostat).

(23) Nel 1994, la Linde ha inaugurato il suo più grande impianto di produzione di gas industriali a livello internazionale e, nel 1998, ha rilevato l'intera fornitura di gas industriali della Mitteldeutsche Erdölraffinerie (MIDER) di Leuna. La MIDER, che appartiene al gruppo petrolifero francese Elf Aquitaine, viene rifornita dalla Linde di idrogeno, ossigeno, azoto. Il contratto di fornitura ha un valore superiore ad 1 miliardo di DEM.

(24) Considerati gli elevatissimi costi per la costruzione di nuovi impianti separati, la Linde si trovava nella vantaggiosa posizione di poter integrare la produzione di CO nel suo impianto di produzione di idrogeno già funzionante e con cui riforniva la MIDER.

(25) Sebbene la UCB sia attualmente l'unico acquirente di CO della Linde, non è da escludersi che in futuro la Linde possa rifornire di CO anche altre aziende insediate nello stesso triangolo industriale. A questo proposito, va fatto osservare che le località di Buna, Leuna e Bitterfeld sono impegnate a promuovere gli investimenti nel settore chimico. Tra le aziende già insediate sono da citare ad esempio, oltre alla UCB, alla Linde e Elf Aquitaine, anche la Elf Atochem SA, la Rhône-Poulanc SA e la Domo SA.

(26) La Linde è in grado di fornire gas a prezzi ragionevoli, e probabilmente, per ragioni di affidabilità e di economicità, le aziende preferiscono questa fonte di approvvigionamento ad altre.

(27) Per i predetti motivi, qualsiasi aiuto in favore della Linde per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di CO può comportare distorsioni della concorrenza.

IV.2. **Misure che costituiscono aiuti di Stato: sovvenzione di 9 milioni di DEM a favore della Linde**

IV.2.1. *Presenza di un aiuto di Stato*

(28) La sovvenzione di 9 milioni di DEM concessa dalla BvS alla Linde costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto ha consentito all'impresa di completare l'impianto di idrogeno, di cui già disponeva, con un impianto di produzione di CO senza doverne sopportare i costi. Anche ammettendo che, per specifiche ragioni, il CO dovesse essere prodotto sul luogo di utilizzo, questa valutazione conserverebbe la sua validità: in primo luogo perché la Linde, a motivo delle migliori condizioni di investimento per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di CO, si trova ad essere avvantaggiata rispetto ai suoi diretti concorrenti ed inoltre perché, per i motivi indicati in precedenza, ogni sostegno all'unico fornitore di CO di Leuna avrà conseguenze dirette sui prodotti finali degli altri produttori che utilizzano CO come prodotto intermedio (ad esempio per la produzione di ammina della UCB), considerato che tali prodotti finali sono oggetto di scambi commerciali nella Comunità.

(29) Le autorità tedesche sostengono che soltanto dando alla UCB la garanzia sulla fornitura di CO è stato possibile privatizzare l'attività di produzione di ammina.

(30) In merito a tale argomentazione va detto che ciò era prassi nei primi anni '90, dato che solo in questo modo era possibile cedere parti di grandi conglomerati pienamente integrati che risultava impossibile privatizzare in blocco. Le condizioni di approvvigionamento degli impianti chimici sarebbero state altrimenti troppo incerte. In mancanza di simili garanzie, la maggior parte dei produttori non sarebbe stata disponibile a rilevare una parte degli impianti di produzione e di conseguenza la THA non avrebbe potuto procedere alla privatizzazione.

(31) Tuttavia, la garanzia sulla fornitura fornita alla UCB nel 1993 non giustifica la concessione nel 1997 di aiuti statali alla Linde in connessione con la costruzione di un nuovo impianto di produzione di CO.

(32) Innanzitutto, appare difficile considerare la concessione della sovvenzione di 5 milioni di DEM (secondo quanto previsto nel contratto di privatizzazione del 1993) come elemento della garanzia sulla fornitura. Di fatto, nel quadro della garanzia sulla fornitura assunta dalla THA, non vi era bisogno di una tale sovvenzione nei confronti della UCB. Il contratto garantiva il diritto ad un adeguato approvvigionamento di CO anche in assenza di una tale sovvenzione. Ancora meno si presta una simile garanzia sulla fornitura a giustificare la concessione della sovvenzione di 9 milioni di DEM a favore della Linde. Inoltre, l'accordo originario del 1993 non prevedeva la possibilità di affidare la costruzione di un nuovo impianto un terzo che, a questo scopo, ricevesse una sovvenzione di 9 milioni di DEM. In realtà, l'accordo prevedeva semplicemente che la UCB avrebbe avuto il diritto di cercare condizioni di fornitura suppostamente più vantaggiose, inclusa la costruzione di un proprio impianto. Comunque, in nessun caso si pensò ad una terza possibilità, giustamente definita soluzione di ripiego dalle autorità tedesche nelle loro osservazioni in risposta all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, consistente nel fatto che una terza impresa ricevesse un sostegno per la costruzione di un nuovo impianto di CO. L'accordo concluso nel giugno 1997 tra la Bvs, la LWG, la UCB e la Linde deve quindi essere considerato come un nuovo accordo, distinto dal contratto di privatizzazione del 1993.

(33) Infine, va fatto osservare che le autorità tedesche non hanno prodotto prove né concrete né sufficienti a dimostrazione che nessun altra società, oltre alla Linde, si fosse dichiarata disposta a provvedere all'approvvigionamento della UCB. Esse si sono semplicemente limitate ad affermare che la Linde era l'unico investitore interessato.

IV.2.2. *Valutazione della compatibilità della misura di aiuto di Stato*

(34) Dopo aver accertato che la sovvenzione di 9 milioni di DEM in favore della Linde costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve verificare se tale misura possa essere autorizzata a norma del trattato CE.

(35) In merito alla forma di aiuto concesso alla Linde, va detto che, eccezion fatta per l'incentivo all'investimento per l'importo di 0,45 milioni di DEM, nella fattispecie non è stato applicato nessuno dei regimi autorizzati dalla Commissione, ma si è fatto invece ricorso a misure nazionali dalla stessa non autorizzate e che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, avrebbero dovuto essere notificate prima di essere poste in esecuzione. Di conseguenza, l'aiuto di Stato è illegale.

(36) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE prescrive che gli aiuti che non soddisfano i criteri ivi sanciti sono di regola da considerare incompatibili con il mercato comune.

(37) Nel caso in esame non si applicano le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, dato che l'aiuto non persegue nessuna delle finalità indicate in detto paragrafo. Tali deroghe non figurano d'altronde tra le motivazioni addotte dalle autorità tedesche.

(38) Nell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE sono elencati i tipi di aiuto che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità deve essere valutata avendo riguardo all'intera Comunità e non soltanto ad un unico Stato membro o al suo territorio.

(39) Per assicurare il normale funzionamento del mercato comune nonché per ottemperare al principio sancito all'articolo 3, lettera g), del trattato CE, in sede di esame di un regime di aiuti o di aiuti individuali, deve farsi ricorso ad un'interpretazione restrittiva delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. In particolare, le deroghe si applicano solo nel caso in cui possa dimostrarsi che in assenza dell'aiuto, le forze di mercato non sarebbero bastate a permettere all'impresa beneficiaria di realizzare uno degli obiettivi indicati nelle deroghe.

(40) Relativamente alle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato CE, emerge che l'aiuto in esame non è finalizzato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia tedesca, così come non possiede le caratteristiche di un aiuto finalizzato in tal senso. Ancor meno può dirsi che esso sia destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio culturale.

(41) Per quanto attiene alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), va detto che il Land Sassonia-Anhalt non rientra tra le aree ammissibili ad aiuti ai sensi di tale disposizione.

(42) In forza dell'articolo 87, lettera c), del trattato CE, a determinate condizioni la Commissione può autorizzare la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ad imprese in difficoltà, in conformità con gli orientamenti comunitari specifici [6] emanati in materia e in vigore al momento della concessione dell'aiuto. La Linde non è tuttavia un'impresa in difficoltà ai sensi dei predetti orientamenti, e la sovvenzione di 9 milioni di DEM non costituisce un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione.

(43) Le regioni ammissibili agli aiuti regionali in uno Stato membro e il massimale di intensità dell'aiuto consentito in ciascuna regione per aiuti agli investimenti iniziali o alla creazione di posti di lavoro sono riportati nella carta degli aiuti a finalità regionale del relativo Stato membro. In base alla carta tedesca degli aiuti regionali, il Land Sassonia-Anhalt rientra tra le aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(44) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), prescrive che gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

(45) Per assicurare un efficace controllo sugli aiuti regionali e contribuire al contempo alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 3 del trattato CE, e in particolare di quelli previsti alle lettere g) e k), la Commissione fissa per ogni Stato membro massimali nazionali di copertura degli aiuti a finalità regionale. Per il Land Sassonia-Anhalt tale massimale equivale al 35 % dei costi ammissibili all'aiuto.

(46) Gli aiuti all'investimento iniziale vengono calcolati in percentuale del valore dell'investimento. Tale valore è stabilito sulla base di un insieme di spese uniforme (base tipo), che comprende tre categorie di spese d'investimento: terreni, fabbricati e impianti. Per la Linde tale base tipo è così composta:

(in milioni di DEM)

Fabbricati	1,809
Impianti	10,777
Totale	12,586

(47) La Commissione deve verificare se, ai sensi della deroga in oggetto, gli aiuti concessi entro i limiti di tale massimale possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

(48) Dato che le autorità tedesche hanno messo a disposizione la somma di 9 milioni di DEM su un totale dei costi di investimento ammissibili all'aiuto pari a 12,586 milioni di DEM, il massimale consentito risulta così ampiamente superato. Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche, 0,45 milioni di DEM sono stati concessi nel quadro delle legge sugli incentivi agli investimenti (Investitionszulagengesetzes) [7] e non richiedono ulteriore verifica da parte della Commissione. Le autorità tedesche hanno inoltre fatto osservare che le sovvenzioni dirette all'investimento sono state concesse alla luce dell'obiettivo comunitario del miglioramento della struttura economica regionale (regime «Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur»). Infine, il governo tedesco fa notare che le sovvenzioni all'investimento da parte della BvS non superano la cifra di 8,55 milioni di DEM (9 milioni meno 450 000 DEM).

[6] GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

[7] Investitionszulagengesetz. Le misure che scaturiscono da questa legge sono considerate alla stregua di aiuti regionali all'investimento ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono stati autorizzati della Commissione (regime di aiuti n. N 494/A/95).

(49) Fatta eccezione per l'incentivo all'investimento pari a 0,45 milioni di DEM, l'aiuto in esame non è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti a finalità regionale, previamente autorizzato dalla Commissione, bensì sulla base di decisioni ad hoc assunte dalle competenti autorità nazionali. In tali casi, l'impatto degli aiuti deve essere esaminato in rapporto all'intera Comunità. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato tale interpretazione nella causa Hytasa [sentenza del 14 settembre 1994 nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione ([8])] e nella causa Pyrsa [sentenza del 14 gennaio 1997 nella causa C-169/95 Spagna/Commissione ([9])].

(50) Un aiuto individuale può essere considerato un aiuto a finalità regionale compatibile con il mercato comune quando esso effettivamente fornisce un contributo allo sviluppo nel lungo periodo della regione interessata e non pregiudica l'interesse comune e le condizioni della concorrenza nella Comunità. Un simile aiuto può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune, quando non altera le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

(51) Dato che la sovvenzione a favore della Linde è finalizzata ad un preciso progetto, vale a dire la costruzione di un nuovo impianto di produzione di CO a Leuna, e dato che essa rappresenta una quota in valore percentuale dei costi d'investimento, ne deriva che tale sovvenzione può essere considerata un aiuto all'investimento.

(52) A norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([10]) (orientamenti), i costi di investimento sono ammissibili all'aiuto, quando riguardano un investimento iniziale e l'aiuto corrispettivo viene calcolato in percentuale del valore dell'investimento stabilito sulla base di un insieme di spese uniforme (base tipo) ([11]). La quota di partecipazione della Linde al finanziamento del progetto è superiore al 25 % del totale dei costi. Ne consegue che l'investimento soddisfa i criteri fissati negli orientamenti.

(53) Inoltre, la Commissione ritiene che il nuovo impianto di produzione di CO dia un positivo contributo allo sviluppo del Land Sassonia-Anhalt e in particolare al rilancio di Leuna, che, insieme a Buna e Bitterfeld, forma la più estesa zona industriale del Land Sassonia-Anhalt. Oltre a ciò, l'investimento consentirà di aumentare l'efficienza della produzione chimica regionale. Infine la Commissione non ha rilevato alcuna sovracapacità di CO a livello comunitario. La produzione di CO della Linde verrà senz'altro assorbita dal mercato.

(54) Ne consegue che la parte degli aiuti in esame che, a norma delle regole di cumulo ([12]), non supera il massimale del 35 % dei costi d'investimento ammissibili all'aiuto, non altera le condizioni degli scambi nella Comunità in misura contraria all'interesse comune e quindi può essere considerata conforme all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(55) Di conseguenza, se si considera che il totale dei costi di investimento ammonta a 12,586 milioni di DEM, l'aiuto all'investimento (comprensivo dell'incentivo all'investimento pari a 0,45 milioni di DEM) non può superare il 35 % di tale importo, vale a dire la somma di 4 404 750 di DEM. A parere della Commissione tale parte dell'aiuto è quindi compatibile con il mercato comune.

(56) La restante parte dell'aiuto, che in base alle regole di cumulo ([13]) supera il massimale del 35 % dei costi di investimento ammissibili all'aiuto, vale a dire i restanti 4 395 250 di DEM, costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune e che non soddisfa nessuna delle condizioni di deroga previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

IV.3. **Misure, in merito alle quali la Commissione non ha rinvenuto nessun elemento di aiuto di Stato: il «prezzo di mercato» pagato dalla UCB alla Linde**

(57) Per quanto riguarda il prezzo di [...] (*), attualmente pagato dalla UCB alla Linde per la fornitura di CO, la Commissione constata che, secondo le informazioni fornitele dal governo tedesco, il prezzo pagato dalla UCB si basa sui costi effettivi. Tale prezzo è superiore a quello concordato con l'UCB dalla LWG nel contratto di privatizzazione del 1993.

(58) Il governo tedesco ha altresì fatto osservare che, a causa delle particolari caratteristiche del monossido di carbonio, non è possibile verificare se tale prezzo corrisponda a quello di mercato.

(59) Inoltre, le autorità tedesche hanno fatto riferimento ai prezzi attualmente vigenti negli Stati Uniti ([14]) che sarebbero di gran lunga superiori al prezzo concordato tra la UCB e la LINDE.

(60) A tale proposito va rilevato che l'accordo sul prezzo doveva essere concluso esclusivamente tra questi due operatori. Le autorità tedesche hanno confermato che il prezzo riflette i costi di produzione, incrementati di un «normale margine di guadagno». Nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione per raccogliere informazioni sul mercato del CO, è risultato molto arduo ottenere informazioni affidabili. Nella sua comunicazione di avvio del procedimento, la Commissione aveva perciò espressamente fatto appello a terzi interessati perché fornissero informazioni al riguardo. Purtroppo, altri possibili soggetti interessati non hanno fatto pervenire nessuna osservazione sul caso in esame.

([8]) Racc. 1994, I-4103.
([9]) Racc. 1997, I-0135.
([10]) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
([11]) Cfr. nota 9, punto 4.5.
([12]) Ai sensi del punto 4.18 degli orientamenti, i massimali di intensità dell'aiuto si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale e indipendentemente della provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

([13]) Cfr. nota 11.
(*) I dati esatti sono riservati.
([14]) Negli Stati membri, i prezzi praticati per i gas industriali sono diversi da quelli vigenti negli Stati Uniti. Eppure, persino a livello comunitario, i prezzi tedeschi risultano relativamente elevati.

(61) Quantunque la Commissione non abbia potuto rinvenire nella transazione in oggetto nessun elemento di aiuto di Stato, deve pur sempre constatarsi che il prezzo così concordato era parte di un accordo generale. Questo stabilisce, in sostanza, che la Linde rifornirà la UCB ad un prezzo prestabilito e riceverà una sovvenzione pari a 9 milioni di DEM per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di CO ([15]).

V. **CONCLUSIONE**

(62) Per i motivi che precedono, deve constatarsi che la parte dell'aiuto in esame che, in base alle regole di cumulo, non supera il massimale dell'aiuto regionale, pari al 35 % dei costi di investimento ammissibili all'aiuto, non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e di conseguenza può essere considerata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(63) La restante parte dell'aiuto che, in base alle disposizioni sul cumulo, supera il massimale dell'aiuto regionale pari al 35 % dei costi ammissibili all'aiuto, vale a dire l'importo di 4 395 250 di DEM, costituisce un aiuto incompatibile con il mercato unico che non soddisfa le condizioni necessarie perché trovi applicazione una delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2 e 3, del trattato CE.

(64) Per quanto attiene al prezzo per la fornitura di CO alla UCB, la Commissione non vi ha rinvenuto alcun elemento di aiuto di Stato.

(65) Nel caso in cui un aiuto venga considerato incompatibile con il mercato comune, la Commissione richiede agli Stati membri di recuperarlo dal beneficiario ([16]). Per tale motivo, l'importo dell'aiuto che, in base alle regole di cumulo, supera il massimale del 35 % dei costi di investimento ammissibili all'aiuto, vale a dire l'importo di 395 250 di DEM, oggetto della presente decisione, deve essere recuperato.

(66) L'aiuto deve essere recuperato secondo le procedure e le disposizioni vigenti in Germania, e il suo importo è maggiorato degli interessi decorrenti dalla data della concessione illegale fino alla data dell'effettivo recupero dell'aiuto, calcolati sulla base del tasso di riferimento applicato in Germania per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale ([17]).

(67) In conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le predette procedure e disposizioni devono essere applicate in modo da conseguire un effettivo recupero dell'aiuto. I possibili ostacoli di ordine procedurale o di altra natura che dovessero sorgere nell'ambito della procedura di recupero non toccano la validità giuridica della decisione ([18]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore della Linde a titolo di sovvenzione per la costruzione di un impianto di produzione di CO a Leuna (Land Sassonia-Anhalt) è compatibile con il mercato comune nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo, non eccede il massimale del 35 % fissato per gli aiuti regionali nel Land Sassonia-Anhalt.

Articolo 2

L'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore della Linde a titolo di sovvenzione per la costruzione di un impianto di produzione di CO a Leuna (Land Sassonia-Anhalt) è, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, incompatibile con il mercato comune nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo, eccede il massimale del 35 % fissato per gli aiuti regionali nel Land Sassonia-Anhalt.

Articolo 3

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 2, già posto illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

([15]) Secondo i principi generali del diritto, gli accordi vigono fintanto che non mutano le condizioni e le aspettative di base vigenti al momento della conclusione (rebus sic stantibus). Se il prezzo concordato fosse stato influenzato dall'importo della sovvenzione, sarebbe ragionevole attendersi che la Linde cerchi di rinegoziare il prezzo per tener conto del mutamento delle condizioni economiche e finanziarie (in particolare di quello che le autorità tedesche definiscono «normale margine di guadagno»), derivanti dall'obbligo di restituzione dell'aiuto incompatibile.

([16]) Comunicazione della Commissione del 24 novembre 1983 (GU C 318 del 24.11.1983, pag. 3). Vedi anche sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 luglio 1973 nella causa 70/72 Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813 e del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85 Deufil GmbH e Co. KG/Commissione, Racc. 1987, pag. 901.

([17]) Lettera della Commissione agli Stati membri SG (91) D/4577 del 4 marzo 1991. Vedi anche sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 marzo 1990 nella causa 142/87 Belgio/Commissione, Racc. 1999, I-959.

([18]) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 marzo 1990 nella causa 142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, I-959, pag. 58-63.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione